



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Quesito in materia di vendita di bevande alcoliche per i minori di anni 18 - Art. 7, comma 3-bis, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.11.2012, n. 189

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

ROMA

(Rif. n. 0004563 dell'11.1.2013)

bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it

AL COMUNE DI

- Ufficio Tutela del Consumatore
Polizia Locale di Pavia

P A V I A

mariangela@magnini@comune.pv.it

Si fa riferimento alla nota sopraindicata del Ministero dello Sviluppo Economico, di risposta ad un quesito posto da codesto Comune di Pavia in merito all'interpretazione del comma 3-bis dell'art. 7 indicato in oggetto che, inserendo un nuovo articolo 14-ter nella legge 30 marzo 2001, n. 125, ha introdotto un divieto di "vendita" di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

Il quesito riguarda il punto se tale divieto possa intendersi applicabile anche alle ipotesi di somministrazione e consumo sul posto, derivando il dubbio dalla circostanza che la legislazione più recente, sia in materia di esercizi commerciali che di pubblici esercizi, ha - tendenzialmente - utilizzato il termine "vendita" con riferimento all'attività di asporto ed il termine "somministrazione" con riferimento alla vendita al pubblico, appunto, per il consumo sul posto.

Al riguardo, lo scrivente Ufficio, corrispondendo con Questure che avevano avanzato un analogo quesito, ha già avuto modo di esprimere un avviso coincidente con quello manifestato, nell'occasione, dal Dicastero dello Sviluppo Economico che, dunque, si





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

condivide pienamente.

Del resto, ove il termine 'vendita' venisse inteso in senso restrittivo, con esclusione - cioè - delle attività di 'somministrazione' dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'art. 689 cod. pen..

Ad ulteriore sostegno delle argomentazioni illustrate dal citato Dicastero, può soggiungersi che una simile interpretazione, ad avviso di questo Ufficio, sarebbe del tutto illogica ed in palese contrasto con la *ratio* stessa del decreto legge n. 158/2012, dichiaratamente inteso a promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di taluni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l'assunzione di alcool.

In effetti, che lo scopo del menzionato art. 7 del D.L. n. 158/2012 sia quello di tutelare in ogni caso i minori, anche nelle ipotesi di somministrazione di alcolici, lo si ricava dal comma 3-ter, che estende la pena prevista per la violazione del citato art. 689 cod. pen. all'ipotesi in cui la condotta illecita sia eseguita mediante distributori automatici "che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori mediante sistemi di lettura ottica dei documenti."

Conclusivamente, secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'art. 689 cod. pen., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30.3.2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu
VICEPRESIDENTE AGGIUNTO
(Dott. Sandro ZAPPI)